



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 15 MARZO 2022

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Impresa Traversone Sas di Traversone Gian Romeo

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di marzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna in modalità telematica, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott.ssa Barbara Polese – componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione dell’avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*”, con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del TUEL;

RILEVATO che il suddetto termine – che sarebbe scaduto il 7 marzo 2020 – in virtù delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 103, comma 1 del



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 determinate dall'emergenza epidemiologica in atto, è stato prorogato sino al 29 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria delibera n. 8 dell'11.06.2020, con la quale è stato approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTA l'istanza presentata dalla IMPRESA TRAVERSONE SAS, in persona del legale rappresentante sig. Traversone Gian Romeo il 10.01.2020, con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva di un credito "*per interventi di s.u. per la messa in sicurezza delle zone colpite dall'evento alluvionale del 10/11/2014*" per un ammontare pari a 2.574,18 euro;

VISTA l'attestazione ex art. 254, comma 4, del TUEL rilasciata dal dirigente del competente servizio comunale il 20.04.2020, dalla quale emerge che, in relazione al suddetto intervento, non esiste impegno di spesa assunto dal Comune di Lavagna e che i lavori non sono stati affidati, nè eseguiti.

DATO ATTO:

- che con nota n. 26704 del 4.09.2020 è stato comunicato al suddetto creditore il preavviso di rigetto della propria istanza, ai sensi dell'art. 10



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

bis della legge n. 241/1990, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

- che con comunicazione in data 7.09.2020 il sig. Traversone ha insistito nel chiedere il riconoscimento del credito asseritamente vantato;
- che con nota n. 7876/2022 del 14/03/2022 il Comune di Lavagna ha confermato quanto già precedentemente comunicato in ordine alla mancanza di impegno di spesa per la somma richiesta;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione la domanda di ammissione presentata dalla società Traversone Sas di Traversone Gian Romeo, relativa all'importo di € 2.574,18, in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento alla società istante a mezzo PEC;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;
 - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - al sig. Revisore dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Dott.ssa Veronica Frassinetti Dott. Stefano Piccolo Dott.ssa Barbara Polese